

BGer 1B_293/2007 vom 28. November 2008

Bundesgericht, 2008-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_293_2007

FR: TF 1B_293/2007 du 28 novembre 2008

IT: TF 1B_293/2007 del 28 novembre 2008

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale si è già espresso sull'ammissibilità del rimedio esperito e sulla legittimazione della ricorrente, ritenendo ingiustificata l'avversata domanda di congiungere le differenti cause (sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008 consid. 1.1-1.4.6). Anche per il resto si rinvia a quanto già stabilito dal Tribunale federale nella citata sentenza e nella decisione 1B_286/2007 del 30 settembre 2008.

E. 2.1

La ricorrente, richiamando l' art. 125 cpv. 2 LIFD , secondo cui le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite), precisa di possederli. Essa insiste nondimeno sulla necessità di poter accedere ai libri contabili dello studio legale dai quali sono state estratte le cifre riportate sul conto d'esercizio e sul bilancio, allo scopo di procedere alle necessarie verifiche (art. 130 LIFD), ricordato che in ambito penale non sono ammesse le regole valide per la tassazione d'ufficio. Essa espone poi quattro esempi che dimostrerebbero l'impossibilità di proseguire nell'inchiesta fondandosi soltanto sulla documentazione messa a disposizione dalla I CRP. Sottolinea che il segreto professionale sarebbe venuto meno, per cui occorrerebbe poter disporre anche delle fatture relative alle prestazioni tipiche dell'attività d'avvocato. Critica infine l'assunto secondo cui l'anonimizzazione degli atti costituirebbe un lavoro sproporzionato, potendo procedere al loro annerimento automatico.

E. 2.2

Nella risposta, i legali ripropongono l'argomentazione secondo cui la domanda principale del ricorso, segnatamente di versare agli atti tutti i documenti bancari in forma integrale e non anonimizzata, sarebbe inammissibile, siccome costitutiva di "res iudicata". Pure la domanda ricorsuale formulata in via subordinata sarebbe inammissibile, poiché la ricorrente sarebbe d'accordo per la prima volta con il principio dell'anonimizzazione. Contestano quindi la possibilità di esaminare l'apprezzamento compiuto dalla I CRP circa l'utilità o no di un documento per l'inchiesta. Nel merito, essi criticano l'asserita mancata separazione diligente dell'attività tipica dell'avvocato da quella commerciale e contestano il fatto che non potrebbero prevalersi del segreto professionale, rilevando infine che l'istanza precedente avrebbe proceduto a una cernita "quantomeno sommaria". Queste critiche, come pure le osservazioni della I CRP, sono già state respinte nelle sentenze del 30 settembre 2008. D'altra parte, come si vedrà, di massima, allo stadio attuale gli oppositori non possono più prevalersi del segreto professionale, per cui anche le loro ulteriori critiche, secondo cui l'apprezzamento operato dalla I CRP costituirebbe un accertamento fattuale insindacabile, non sono decisive (cause 1B_288/2007 e 1B_286/2007).

E. 2.3

Come visto, la I CRP si è limitata in sostanza a ribadire che la cernita e l'eventuale anonimizzazione dei documenti comporterebbe un lavoro "totalmente sproporzionato".

Nel giudizio impugnato, la I CRP ha ripreso l'argomentazione esposta nella sua precedente decisione del 12 novembre 2007, secondo cui l'esame dell'effettiva esistenza di un segreto professionale e l'anonimizzazione dei relativi documenti costituirebbero misure troppo dispendiose e sproporzionate. Questa pronuncia è stata annullata dal Tribunale federale con la citata sentenza 1B_288/2007: è stato ribadito, come già esposto nella sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007, che detta tesi sbrigativa e superficiale non era condivisibile.

È stato rilevato che l'argomentazione della I CRP, secondo cui in caso di dubbio si sarebbe in presenza di documenti coperti dal segreto professionale, ma che, considerato il dispendio di tempo richiesto, la loro anonimizzazione non potrebbe essere pretesa, contraddiceva manifestamente quanto espresso dal Tribunale federale. In effetti, anche nell'ambito del procedimento in esame, l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permette più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, per cui il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato è di massima escluso. Visto il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, nella fattispecie l'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A.A. _____ in nessun caso poteva invocarlo. Un'eventuale anonimizzazione potrebbe quindi limitarsi a determinati documenti: rientra comunque nel potere di apprezzamento della I CRP esprimersi al riguardo (1B_288/2007 consid. 3 e 4).

E. 3

La I CRP, esprimendosi sui singoli incarti oggetto della decisione in esame ha stabilito quanto segue:

S360: l'incarto concerne il libro di cassa e le pezze giustificative del 1997. Poiché nel primo documento figurano un gran numero di nomi di terzi, la loro anonimizzazione, secondo l'istanza precedente, sarebbe sproporzionata. Tutti i documenti sono caratterizzati da una referenza a una rubrica contabile, di modo che si può presumere, sempre secondo la I CRP, che gli stessi siano stati correttamente contabilizzati. Essa ha aggiunto che il loro interesse per l'inchiesta sarebbe esiguo, per cui ha deciso di restituirli agli opposenti. Le pezze giustificative concernono in gran parte spese generali, senza la menzione di nomi di clienti: la cernita e l'anonimizzazione di quelle che potrebbero contenere nomi di clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale rappresenterebbe tuttavia un lavoro considerevole e sproporzionato, per cui la I CRP ha deciso di versarle agli atti alle condizioni espresse in altri casi analoghi.

Questa tesi, sbrigativa, fondata su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si potrebbe essere in presenza di documenti soggetti al segreto professionale, senza tuttavia effettivamente procedere al relativo esame, non può essere condivisa, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. Spetterà inoltre all'AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Ne segue che i documenti, i quali non sembrano d'altra parte inutili per le necessarie verifiche

perseguite con l'inchiesta, devono essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata.

S353: l'incarto contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito relativi a un conto postale per l'anno 1997. Secondo la I CRP, l'anonimizzazione di centinaia di nomi di terzi figuranti in tali atti costituirebbe un lavoro sproporzionato. Essa ha pertanto versato agli atti soltanto gli estratti al 31 dicembre 1997, decidendo di restituire gli avvisi e gli estratti intermediari agli opposenti.

Questa generica argomentazione, per i motivi suesposti, non regge. Anche questi documenti devono pertanto, di massima, essere versati agli atti in forma integrale, ricordato inoltre che solo sulla base degli estratti intermediari, nei quali sono indicate semmai le causali delle singole transazioni o altre informazioni, la ricorrente potrà ricostruire compiutamente i flussi di denaro confluiti nella sostanza e nei redditi imponibili degli opposenti.

S356: l'incarto contiene centinaia di note d'onorario emesse nel 1997, la cui anonimizzazione, secondo la I CRP, rappresenterebbe un lavoro sproporzionato: essa ha quindi versato agli atti soltanto le fatture che riguardano prestazioni manifestamente atipiche.

Poiché l'argomento della mole di lavoro non è decisivo e di massima la tutela del segreto professionale è esclusa nella fattispecie, anche le note di onorario, decisive per l'inchiesta, devono essere versate agli atti, in principio in forma non anonimizzata.

S 365: l'incarto contiene migliaia di documenti comprendenti i listati contabili relativi al 1997, per cui, secondo l'istanza precedente, la loro anonimizzazione sarebbe totalmente sproporzionata. Essa ha ritenuto, inoltre, che la loro utilità per l'inchiesta sarebbe esigua, visto che i bilanci e i conti economici, già versati agli atti, riportano i medesimi risultati: ha quindi deciso di restituire l'incarto agli opposenti.

La tesi, sbrigativa, fondata su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti soggetti al segreto professionale, senza tuttavia effettivamente procedere al relativo esame, non può essere avallata. D'altra parte, l'inutilità dell'analisi di questi atti per verificare la completezza dei redditi degli opposenti è tutt'altro che manifesta, sempre per i citati motivi, anche questi documenti devono, di massima, essere versati agli atti.

E. 4.1

Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata nel senso dei considerandi.

E. 4.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 4.3

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.